



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard
Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

Cronologia revisioni procedura

Rev.	Data	Descrizione revisione
1	8/10/2020	Specificazioni in merito agli obblighi di conservazione della documentazione

CONTENUTI

1.0 SCOPO

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

3.0 DEFINIZIONI

4.0 RIFERIMENTI

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

6.1 REQUISITO CHIAVE 1: CAPACITÀ GIURIDICA, TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL SOGGETTO ATTUATORE

6.2 REQUISITO CHIAVE 2: ADEGUATE CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, COMPRESI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E UN QUADRO DI GOVERNANCE IN GRADO DI FORNIRE LE NECESSARIE GARANZIE ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE

6.3 REQUISITO CHIAVE 3

6.4 REQUISITO CHIAVE 4

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

1.0 SCOPO

Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'iter operativo da seguire nel processo di selezione degli organismi che devono gestire gli strumenti finanziari.

Il POR Puglia 2014-2020 ha previsto, nell'ambito di alcuni Assi prioritari, la possibilità di realizzare le azioni anche attraverso l'utilizzo di uno strumento finanziario.

In tali casi l'art. 38, par. 4, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che l'Autorità di Gestione può affidare compiti di esecuzione alla BEI, a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione, a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica oppure a un organismo di diritto pubblico o privato.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari devono adempiere ai loro obblighi in conformità della legge applicabile e devono agire con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La metodologia della presente procedura deve consentire di verificare che l'organismo di attuazione dello strumento finanziario sia:

- titolare del diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione; disponga di un'adeguata solidità economica e finanziaria;
- abbia adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di *governance* in grado di fornire le necessarie garanzie all'Autorità di Gestione;
- disponga di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
- abbia in uso un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili.

L'Autorità di Gestione deve tenere in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza del gruppo di lavoro proposto e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo.

3.0 DEFINIZIONI

Autorità di Gestione	Autorità pubblica nazionale, regionale o locale o ente pubblico o privato designato dallo Stato membro per gestire il Programma Operativo
Beneficiario	Se c'è un fondo di partecipazione, è il fondo di partecipazione stesso; in caso contrario è lo strumento finanziario
Cofinanziamento pubblico	Cofinanziamento nazionale o regionale
Cofinanziatore	Soggetto privato che cofinanzia lo strumento finanziario



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

Destinatario finale	Imprese, partnership pubbliche/private, progetti e persone fisiche o giuridiche che ricevono investimenti rimborsabili (attraverso partecipazioni azionarie, prestiti, garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili implementati tramite transazioni analoghe, ad eccezione di sovvenzioni) a seguito di un'operazione
Effetto leva	Si riferisce a quanti euro di finanziamenti (pubblici e privati) sono stati pagati per ciascun euro di finanziamento pubblico erogato
Fondo di partecipazione	Fondo costituito per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi di credito, fondi di sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione per la fornitura di prestiti, garanzie di investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti
Gestore del fondo di partecipazione/ Detentore del fondo	È il soggetto autorizzato a gestire il fondo costituito per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi di credito, fondi di sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione per la fornitura di prestiti, garanzie di investimenti rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti
Gestore SIF	È il soggetto incaricato di gestire lo strumento finanziario, non coincide con l'Autorità di gestione o l'intermediario finanziario
Intermediario finanziario	Entità che agisce in qualità di intermediario tra fonti di approvvigionamento di capitali e la domanda
Operazione	L'operazione è costituita dai contributi finanziari stanziati nell'ambito di un programma operativo per strumenti di ingegneria finanziaria (inclusi i fondi di partecipazione) e dagli investimenti che ne conseguono eseguiti dagli strumenti ingegneria finanziaria
Organismo intermediario	Organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione, o che svolge funzioni per conto di detta autorità nei confronti dei beneficiari implementando operazioni.

4.0 RIFERIMENTI

- Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- D.P.R. (in fase di promulgazione) che sostituirà il DPR n. 196/2008 in materia di spese ammissibili per i fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

5.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente procedura:

RUOLO	PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
AdG	Attività di individuazione/selezione del soggetto gestore Attività di valutazione del soggetto gestore Archiviazione documentazione

6.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 38, par. 4, lett. b), punto iii), del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione può affidare i compiti di esecuzione dello strumento finanziario a un organismo di diritto pubblico o privato.

Al fine di garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire una metodologia per la valutazione degli organismi che attuano strumenti finanziari in ossequio agli elementi valutativi indicati dal Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.

L'Autorità di Gestione ha pertanto definito:

- 1) i requisiti chiave da utilizzare nella valutazione della capacità dei soggetti deputati a svolgere i compiti di organismo di attuazione degli strumenti finanziari;
- 2) i criteri di valutazione da utilizzare per ciascun requisito chiave.

La verifica dei requisiti chiave, declinati in criteri di valutazione, può essere ricondotta ad una dei seguenti livelli:

- **Livello 1.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari;
- **Livello 2.** Soggetto adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari dopo necessari piani di azione;



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

- **Livello 3.** Soggetto parzialmente adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Si rendono necessarie adeguate modifiche strutturali;
- **Livello 4.** Soggetto non adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti finanziari. Gravi deficiencies.

I requisiti da verificare sono declinati nell'art. 38, par. 4, terzo comma, del Regolamento (UE) n. 1303/2013:

1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:

- a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
- b) adeguata solidità economica e finanziaria;
- c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
- d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
- e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
- f) accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2. Nel selezionare un organismo gestore l'Autorità di Gestione tiene in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui **seguenti criteri**:

- a) validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali, a seconda dei casi;
- b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario e metodo proposto per il loro calcolo;
- c) termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;
- d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispetto ai contributi del programma;
- e) capacità di fornire prove circa un'attività aggiuntiva rispetto a quella presente;
- f) nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e attenuare possibili conflitti di interesse.

I rapporti tra l'Autorità di Gestione e il Soggetto Gestore dello SF sono disciplinati da un apposito Accordo di finanziamento. I SF possono essere istituiti sia come entità giuridiche indipendenti, disciplinate da accordi fra i partner del cofinanziamento o fra gli azionisti, sia come un blocco separato di finanza nell'ambito di un'istituzione finanziaria.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato n. 480/2014 gli organismi che attuano gli strumenti finanziari adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di SF.

Essi provvedono a che:

- i destinatari finali che ricevono sostegno dagli SF siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
- i destinatari finali siano informati dal fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dal regolamento UE 1303/13;
- gli SF forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza;
- la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il principio dell'economia di mercato, richiamato all'art. 37 paragrafo 2 lettera c) e all'art. 44 paragrafo 1 lettera b del Reg 1303/2013, sia proporzionata ai rischi assunti da tali investitori e limitata al minimo necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.

I destinatari finali vengono individuati coerentemente con i destinatari previsti dagli Assi che concorrono al finanziamento dello SF.

I destinatari finali, cui verranno erogati gli aiuti a carattere rimborsabile (ovvero soggetti a restituzione) sono inoltre selezionati tramite Avvisi pubblici predisposti dal Soggetto Gestore dello SF, in coerenza con le procedure di selezione del POR, con le priorità di intervento proprie dello SF, e con criteri di valutazione dei progetti atti a valutarne la sostenibilità economico/finanziaria e la redditività necessaria a garantire la restituzione del contributo concesso. I contributi concessi dovranno essere inquadrati nella cornice regolamentare degli Aiuti di Stato alle imprese e conformemente alle pratiche di mercato.

L'AdG, per la realizzazione di specifiche attività, possono avvalersi di enti in house all'Amministrazione regionale

Prima di procedere ad un affidamento in house, l'AdG valuta altresì:

- a convenienza sotto il profilo economico e/o dei tempi di esecuzione dell'affidamento di attività in house;
- l'idoneità dell'ente all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.

L'ufficio dell'Amministrazione regionale che dispone l'affidamento, e al quale compete la gestione e l'esecuzione dello stesso, provvede altresì alla preliminare comunicazione del medesimo all'organo politico responsabile del controllo analogo.



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

Il Soggetto Gestore selezionato trasmette il Responsabile del procedimento l'offerta tecnico-economica e, in seguito ad un esame dei contenuti anche con l'AdG, sigla l'Accordo di Finanziamento (Allegato 2), definito sulla base dell'All. IV del reg. (UE) 1303/13. Il Soggetto Gestore comunica al responsabile di asse ed all'AdG l'apertura di un conto corrente dedicato.

A seguito di tale Accordo, il Responsabile del procedimento con apposito determina assume l'impegno di spesa e trasferisce le risorse al Fondo, che deve essere amministrato nel rispetto delle modalità operative previste dai provvedimenti regionali e mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie costituenti la dotazione.

Per ciascun Fondo avviato, l'Accordo contiene gli elementi dell'allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013: la strategia e la politica di investimento, un piano aziendale, i risultati attesi, le disposizioni per il controllo e la rendicontazione, i requisiti in materia di audit, i requisiti per la gestione degli interessi e delle plusvalenze, le disposizioni per il calcolo e il pagamento dei costi di gestione, le disposizioni per il riutilizzo delle risorse, le condizioni di un eventuale ritiro delle risorse dal fondo, le disposizioni per garantire l'indipendenza degli organismi di attuazione e relative alla liquidazione del fondo.

Infine, in merito al suesposto punto d) e nel rispetto di quanto definito all'art. 44 del Regolamento n. 1303/2013, alla chiusura del Fondo le risorse rimborsate al Fondo sono rese disponibili e attribuibili ad operazioni aventi finalità analoghe alle azioni programmate. Nello specifico, le risorse rese disponibili in seguito a rientro e/o svincolo delle garanzie e dei finanziamenti concessi, confluiscono nuovamente sui singoli fondi, e ne viene decisa la destinazione, con atto formale, da emanarsi prima della chiusura del Programma, e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento (ulteriori investimenti, remunerazione preferenziale degli investitori privati o pubblici, rimborso dei costi di gestione).

A seconda della tipologia di strumento di ingegneria finanziaria utilizzato, il Soggetto gestore si presenta anche come intermediario finanziario oppure individua intermediari finanziari esterni (fondo di fondi) In quest'ultimo caso, la selezione viene effettuata nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici nazionale e comunitaria e ne va data evidenza nell'accordo di finanziamento.

La *valutazione finale* sarà determinata tenendo conto:

- della valutazione dei requisiti chiave;
- di eventuali fattori attenuanti/correttivi che abbiano un'incidenza diretta sulla valutazione.

I fattori attenuanti consentiranno di stimare il "rischio residuo" e conseguentemente di definire la valutazione finale della capacità del soggetto a svolgere le funzioni di Organismo chiamato ad attuare strumenti finanziari.

Ecco qui di seguito i **requisiti chiave** (indicativi) oggetto di valutazione da parte dell'AdG:

6.1 REQUISITO CHIAVE 1: CAPACITÀ GIURIDICA, TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL SOGGETTO ATTUATORE

Tale requisito chiave consente all'Autorità di Gestione di valutare se il soggetto possiede il diritto



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione. Inoltre il requisito permette di verificare se il soggetto dispone delle adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa in grado di fornire le necessarie garanzie all'Autorità di Gestione e un'adeguata solidità economico-finanziaria.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Capacità giuridica, tecnica economica e finanziaria	Diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
	Adeguatezza solidità economico-finanziaria;
	Uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi;
	Esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
	Validità del metodo di calcolo dei costi/commissioni di gestione per l'attuazione dello strumento finanziario
	Livello dei costi/commissioni di gestione (preventivi)
	Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa

6.2 REQUISITO CHIAVE 2: ADEGUATE CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, COMPRESI UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E UN QUADRO DI GOVERNANCE IN GRADO DI FORNIRE LE NECESSARIE GARANZIE ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE

Il requisito chiave 2 permette all'Autorità di Gestione di valutare l'esperienza, le competenze del gruppo di lavoro della struttura incaricata ad attuare lo strumento finanziario. Inoltre il requisito permette all'AdG di verificare l'esperienza pregressa della struttura nell'attuazione di strumenti finanziari.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Adeguate capacità	Esistenza nella struttura organizzativa di una chiara definizione delle aree di responsabilità
	Numero di persone destinabili all'attuazione dello strumento finanziario
	- di cui % laureate
	Anni di esperienza del personale in materia di strumenti finanziari
	Iniziative formative in materia di strumenti finanziari
	Pregressa esperienza dell'organismo nell'attuazione di strumenti finanziari
	Valutazione di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di strumenti finanziari



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2

Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

6.3 REQUISITO CHIAVE: PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il requisito chiave 3 permette all'Autorità di Gestione di verificare l'esistenza di misure di informazione per i destinatari finali/intermediari finanziari e di rispetto degli obblighi di trasparenza previste dalla legge.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Pubblicità e trasparenza	Esistenza di un website per la raccolta ed estrazione dei dati al Pubblico
	Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico
	Capacità di sviluppare un Piano di comunicazione relativo agli strumenti finanziari
	Verifica di conformità al documento di strategia
	Verifica dell'omogeneità del livello dei costi/commissioni di gestione in linea con le prassi del mercato ¹
	Pubblicazione della remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza.
	Accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea

6.4 SELEZIONE DEI DESTINATARI FINALI E ATTRAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE RISPETTO AI CONTRIBUTI DEL PO

Il requisito chiave 4 permette all'Autorità di Gestione di verificare la validità e credibilità del metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali (a seconda dei casi). Inoltre il requisito permette di verificare la capacità del soggetto di attrarre capitali aggiuntivi rispetto al PO da investire nello strumento finanziario.

Requisiti chiave	Criteri di valutazione
Selezione e attuazione	Relazioni con le reti bancarie e finanziarie a livello regionale, nazionale e sovranazionale
	Metodo di selezione dei destinatari finali/intermediari finanziari (a seconda dei casi)

¹ Commissione Europea (2012), Commission Staff working document. Financial Instruments in Cohesion Policy. SWD (2012) 36 final. 27.2.2012,

Bruxelles; Commissione Europea (2012) Factsheet: Financial instruments in Cohesion Policy 2014-2020, DG Politica regionale, Bruxelles



Regione Puglia
Procedure del personale dell'AdG per la
gestione del POR 2014-2020
(FESR e FSE)

POS C.1h in vigore dal 8/10/2020
Vers. 2


Procedura Operativa Standard

Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari

	Capacità di raccogliere risorse aggiuntive rispetto ai contributi del Programma
	Conoscenza del sistema produttivo regionale

Laddove l'Autorità di Gestione valuta come non pertinente l'applicazione di un criterio di valutazione è possibile prevederne la disapplicazione.

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO



			<p>Regione Puglia Procedure del personale dell'AdG per la gestione del POR 2014-2020 (FESR e FSE)</p> <p>POS C.1h in vigore dal 8/10/2020 Vers. 2</p>
<p align="center">Procedura Operativa Standard</p> <p align="center">Selezione dell'Organismo gestore degli strumenti finanziari</p>			

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO	CODICE MODELLO	RESPONSABILITÀ ARCHIVIAZIONE	ACCESSO	LUOGO DI ARCHIVIAZIONE	TEMPI DI CONSERVAZIONE
Check list verifica requisiti preliminari	All. 1	AdG	AdA, SdC, CE, Corte dei Conti Europea	Sistema gestionale informatizzato	Termini di cui all'art. 140, par. 1, secondo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013 come di seguito specificato
Contenuto minimo Accordo di Finanziamento	All. 2	AdG	AdA, AdC, CE, Corte dei Conti Europea	Sistema gestionale informatizzato	

Ai sensi dell'art. 140, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si stabilisce che tutti i documenti relativi alle operazioni rendicontate nell'ambito del Programma devono essere conservati e resi disponibili all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea e ad ogni altro organismo di controllo legittimato a richiederli per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

I termini di conservazione della documentazione sono interrotti nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

Sono fatti salvi eventuali termini di conservazione della documentazione più estesi stabiliti da ulteriori disposizioni o provvedimenti comunitari, nazionali e regionali applicabili all'operazione.